

**Imposta cantonale
Imposta federale diretta**

Istruzioni

per la compilazione
della dichiarazione di imposta 2005
delle persone fisiche

Contribuenti con domicilio
fuori Cantone

**Merkblatt über die Steuerpflicht
von Personen mit Wohnsitz ausserhalb
des Kantons Tessin (vgl. Seite 6)**

**Notice relative à l'assujettissement
des contribuables domiciliés hors
du Canton Tessin (voir page 7)**

Informazioni generali

Obblighi fiscali

I contribuenti con domicilio fuori Cantone (in altri cantoni o all'estero) sono assoggettati agli obblighi fiscali in Ticino se:

- sono proprietari o usufruttuari di immobili situati in Ticino;
- sono titolari, soci o usufruttuari di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa in Ticino.

L'assoggettamento fiscale nel Cantone è dato per l'intero periodo fiscale anche se l'immobile è stato acquistato o venduto nel corso del periodo fiscale. In questo caso, ai fini della tassazione, gli elementi della sostanza imponibile sono tuttavia ridotti proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento (periodo di proprietà dell'immobile) nel Cantone.

I contribuenti **domiciliati in altri cantoni** sono imponibili in Ticino limitatamente all'imposta cantonale sui fattori di reddito e di sostanza che interessano il nostro Cantone, mentre per l'imposta federale diretta rimangono imponibili nel loro Cantone di domicilio.

I contribuenti **domiciliati all'estero** sono imponibili in Ticino per i fattori che interessano il nostro Cantone per l'imposta cantonale. Per l'imposta federale diretta l'assoggettamento è invece dato in Ticino unicamente se non possiedono elementi di sostanza immobiliare superiori in un altro Cantone.

Ripartizione dei fattori imponibili

La ripartizione dei fattori imponibili avviene conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale. Secondo questa giurisprudenza i debiti e gli interessi passivi sono dedotti proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta. Le spese di manutenzione degli immobili privati in Ticino sono dedotte dal reddito di questi immobili. Le deduzioni sociali sono accordate nella proporzione esistente fra i fattori imponibili in Ticino e quelli totali. Le aliquote applicabili agli elementi imponibili in Ticino sono quelle corrispondenti alla sostanza ed al reddito complessivi del contribuente.

Termine di presentazione della dichiarazione d'imposta

La dichiarazione d'imposta, compilata in modo corretto e completo e firmata, deve essere ritornata all'Ufficio circondariale di tassazione entro il termine indicato a pagina 1 del modulo della dichiarazione d'imposta (per la dichiarazione d'imposta 2005 entro il **30 aprile 2006**).

Proroga del termine di presentazione della dichiarazione d'imposta

I contribuenti che, per giustificati motivi, non fossero in grado di rispettare il termine di presentazione della dichiarazione d'imposta devono chiedere una proroga utilizzando l'apposito tagliando "Richiesta di proroga del termine d'inoltro". Il tagliando è da compilare con l'indicazione del motivo della richiesta e da spedire, debitamente firmato, al competente Ufficio circondariale di tassazione. La proroga - che è autorizzata solo in caso di comprovata necessità - può essere ottenuta fino al **30 settembre 2006**. Eventuali successive proroghe sono pertanto autorizzate soltanto in casi eccezionali.

Dichiarazione d'imposta

Per procedere ad una corretta imposizione, l'autorità fiscale deve possedere anche quei dati che, pur non costituendo fattori imponibili in Ticino, sono necessari per l'applicazione delle aliquote e per il calcolo proporzionale delle deduzioni, dei debiti e degli interessi passivi. Pertanto i contribuenti domiciliati fuori Cantone e con fattori imponibili in Ticino devono indicare non solo la sostanza situata in Ticino e il relativo reddito, bensì anche il reddito e la sostanza complessivi.

I contribuenti **domiciliati in altri cantoni** possono tuttavia adempiere al loro obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta inviando, al competente Ufficio circondariale di tassazione, la dichiarazione d'imposta ticinese (modulo 1 in originale) non compilata **ma firmata** unitamente alla copia della dichiarazio-

ne d'imposta presentata nel loro Cantone di domicilio e alla copia di tutti i moduli complementari che riguardano gli immobili.

I contribuenti **domiciliati all'estero** devono per contro compilare normalmente sia il modulo della dichiarazione d'imposta (modulo 1), sia i moduli 5 "Elenco debiti" e 7 "Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare". Questi contribuenti sono pregati di inviare anche copia della decisione di tassazione del loro Stato di domicilio.

Informazioni supplementari

Eventuali informazioni supplementari possono essere richieste, per quanto concerne la tassazione, al competente Ufficio circondariale di tassazione e, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta, all'Ufficio esazione e condoni a Bellinzona. In ogni comunicazione scritta il contribuente è pregato di indicare il proprio numero di registro che trova nell'intestazione della dichiarazione d'imposta. Le comunicazioni che necessitano di un'immediata risposta non sono da includere nel plico della dichiarazione d'imposta, ma vanno spedite in busta separata all'Ufficio interessato.

REDDITI

5.1 Valore locativo, affitti

È da esporre il totale dei redditi che risulta dal Modulo 7 "**Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare**" (pagina 1, totale dei redditi).

Per quanto riguarda i valori da dichiarare nella rubrica "3. redditi" del Modulo 7 valgono le seguenti regole:

- Il **valore locativo** di immobili, o di loro parti, abitati o usati dal proprietario stesso corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione che il contribuente dovrebbe pagare per un immobile o per locali dello stesso genere, nella medesima posizione.

In mancanza di elementi utili alla determinazione del valore locativo (60-70% della pigione in situazione paragonabile), per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti e nella misura in cui questo valore corrisponde mediamente al 60-70% della pigione di mercato, è da dichiarare il valore locativo precedentemente tassato.

Per le nuove abitazioni, sempre che non vi siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da dichiarare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nell'ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima).

In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima l'autorità di tassazione si riserva di operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d'uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile).

Per ville e appartamenti lussuosi (compresi quelli in proprietà per piani) si deve tener conto delle particolarità dello stabile, delle installazioni interne ed esterne e di ogni altra circostanza di fatto quali, ad esempio, il capitale investito e l'ubicazione.

Per le case di vacanza o per il fine settimana, la durata dell'uso effettivo non ha alcuna influenza sulla determinazione del valore locativo se il proprietario ne può disporre in ogni momento e se sono utilizzabili tutto l'anno.

- Sono da dichiarare gli **affitti** e le **pigioni** ricevuti, incluso l'ammontare della riduzione della pigione accordata al portinaio o all'amministratore come retribuzione e tutti i versamenti dei locatari per spese accessorie che eccedono le spese effettive.

5.2 Altri redditi immobiliari, diritti di superficie

Sono da dichiarare, allegandone la relativa distinta, tutti gli **altri redditi immobiliari**. Sono in particolare da dichiarare i canoni e le indennità uniche ricevute per la concessione di diritti di superficie o per lo sfruttamento di cave oppure per diritti di abitazione, ecc.

6. Reddito da comunioni ereditarie, indivisioni e altre comproprietà

Il rappresentante della massa ereditaria (dell'indivisione o comproprietà) deve compilare il **Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà** (modulo 20). Da questo modulo il contribuente rileva la sua singola quota di partecipazione al reddito che è da riportare, al lordo, alla cifra 6 della dichiarazione d'imposta.

DEDUZIONI

14.1 Spese di gestione e manutenzione di immobili

Sono deducibili le spese di gestione, manutenzione e amministrazione degli immobili dell'anno 2005, compresi i contributi ricorrenti, esclusi quelli versati una tantum. Non sono deducibili le spese per la manutenzione di parchi, giardini, campi da gioco se questi non sono stati considerati nel valore locativo determinato in via valutativa.

Per gli immobili che fanno parte della sostanza **privata** il contribuente ha la facoltà di esporre, in deduzione, le spese effettive oppure un importo forfetario del 15% del reddito lordo dell'immobile (pigioni e/o valore locativo) se l'immobile è stato costruito il 31 dicembre 1995 o successivamente o del 25% del reddito lordo dell'immobile (pigioni e/o valore locativo), se la costruzione è antecedente il 31 dicembre 1995.

L'importo deducibile è da determinare compilando, per ogni singolo immobile, il modulo **"Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare"** (modulo 7) e da riportare alla cifra 14.1 della dichiarazione d'imposta.

14.3 Interessi passivi privati

Sono deducibili gli interessi su debiti privati comprovati. Il relativo importo è da riportare dalla lettera A dell'**Elenco debiti** (modulo 5) che è da compilare con l'indicazione di ogni singolo creditore, delle garanzie prestate e dell'importo di ogni singolo debito al 31 dicembre 2005. È ammessa una **deduzione massima** corrispondente al totale del reddito lordo della sostanza mobile e immobile aumentato di fr: 50'000.-.

14.5 Deduzioni da comunioni ereditarie, indivisioni e comproprietà

I contribuenti che sono membri di una comunione ereditaria, di una indivisione o di una comproprietà espongono, in deduzione, la loro quota di partecipazione agli oneri, rilevando il relativo dato dalla quarta pagina (colonna deduzioni) del **Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà** (modulo 20) che è inviato, per la compilazione, al rappresentante della massa.

SOSTANZA

27. Partecipazioni a comunioni ereditarie, indivisioni e comproprietà

Sono da dichiarare le quote di partecipazione del contribuente alla sostanza di una comunione ereditaria o di un'indivisione o comproprietà. L'importo da esporre alla cifra 27 della dichiarazione d'imposta è da riportare dal foglio 4 (sostanza, attivo) del **Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà** (modulo 20) inviato, per la compilazione, al rappresentante della massa.

28. Sostanza immobiliare

Il valore imponibile della sostanza immobiliare è determinato in base al valore di stima ufficiale al 31 dicembre 2005 o alla fine dell'assoggettamento. Si tratta generalmente dei nuovi valori ufficiali di stima entrati in vigore il 1. gennaio 2005 e determinati dall'Ufficio stima nell'ambito della revisione generale che ha interessato tutte le proprietà immobiliari nel Cantone. Si precisa che questo nuovo valore di stima è da esporre al 100%, senza riduzione alcuna.

31.1 Debiti privati

È da esporre il totale dei **debiti privati** esistenti al 31 dicembre 2005 o alla fine dell'assoggettamento riportando il relativo dato dall'Elenco debiti (modulo 5, totale lettera A). I debiti ipotecari riferiti a beni oggetti di usufrutto sono, di regola, da dichiarare nella partita fiscale del beneficiario dell'usufrutto (usufruttuario).

31.3 Debiti da comunioni ereditarie, indivisioni e comproprietà

È da esporre la quota di **partecipazione al passivo di comunioni ereditarie, altre indivisioni e comproprietà** riportando il relativo dato dal Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà (modulo 20, pagina 4).

Merkblatt über die Steuerpflicht von Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Tessin

1. Steuerpflicht

Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons haben Tessiner Einkommens- und Vermögenssteuern zu entrichten, wenn sie:

- Eigentümer oder Nutzniesser von im Kanton Tessin gelegenen Grundstücken sind;
- Inhaber, Teilhaber oder Nutzniesser von Geschäftsbetrieben oder Betriebsstätten im Kanton sind.

Die Steuerpflicht am Liegenschaftsort besteht für die gesamte Steuerperiode auch wenn die Liegenschaft während der Steuerperiode erworben oder veräussert wurde. In diesem Falle wird der Wert der Vermögensobjekte im Verhältnis zur Dauer der Zugehörigkeit (Haltedauer der Liegenschaft) vermindert.

2. Steuerausscheidung

Die Festlegung der im Kanton steuerbaren Faktoren erfolgt im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtes betreffend der interkantonalen Doppelbesteuerung. Gemäss dieser Rechtsprechung kann jener Teil der Schulden und Passivzinsen in Abzug gebracht werden, der dem Anteil der im Kanton befindlichen Aktiven an den gesamten Aktiven entspricht. Kosten für Unterhalt und Verwaltung von Privatgebäuden im Tessin können vom Ertrag dieser Liegenschaften abgezogen werden. An Sozialabzügen wird jener Teil zugestanden, der dem Anteil der im Tessin befindlichen steuerbaren Faktoren an den gesamten Steuerfaktoren entspricht. Auf die im Kanton steuerbaren Faktoren sind die Steuersätze anwendbar, welche dem Gesamtvermögen bzw. -einkommen des Steuerpflichtigen entsprechen.

3. Steuererklärung

Zur genauen Ermittlung der Einkommens- und Vermögenssteuer benötigt die Veranlagungsbehörde zuverlässige Angaben auch über Einkommen und Vermögen, die zwar im Tessin nicht zu versteuern sind, jedoch zur Ermittlung des Steuersatzes und der anteilmässigen Abzüge bekannt sein müssen. Deshalb sind die ausserhalb des Kantons wohnhaften Steuerpflichtigen mit Tessiner Steuerfaktoren gehalten, ausser dem in unserem Kanton gelegenen Vermögen und dessen Ertrag sowie anderem im Tessin steuerbaren Einkommen, auch das Gesamtvermögen und -einkommen anzugeben.

Steuerpflichtige mit **Wohnsitz in einem anderen Kanton** können jedoch ihre Steuererklärungspflicht durch Einreichen einer Kopie der Steuererklärung des Wohnsitzkantons samt allen Liegenschaftshilfsblättern (zusammen mit der nicht ausgefüllten "dichiarazione d'imposta") erfüllen. Das **Originalformular** des Kantons Tessin muss **unterzeichnet** werden und leer zurückgesandt werden.

Steuerpflichtige mit **Wohnsitz im Ausland** müssen hingegen sowie die Steuererklärung (dichiarazione d'imposta) als auch die Hilfsblätter "Elenco debiti" und "Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare" ordnungsgemäss ausfüllen und, unterzeichnet, der Steuerbehörde einreichen. Diesen Steuerpflichtigen wird geraten auch eine Kopie der vom Wohnsitzstaat getroffenen Veranlagung (Finanzbescheid) beizulegen.

Der Kanton Tessin ist an das Ergebnis der Veranlagung anderer Kantone nicht gebunden. Er ist berechtigt, bei der Bewertung von Einkommen und Vermögen, sein eigenes Steuerrecht anzuwenden. Insbesondere werden Grundstücke nach dem amtlichen Schätzungswert besteuert. Für Einfamilienhäuser, die der Eigentümer selber bewohnt, entspricht der Mietwert durchschnittlich 60-70% des Marktwertes der Miete, welche ein Dritter für ein gleichwertiges Mietobjekt entrichten müsste (für die Berechnung siehe Ziff. 5.1).

Hinweis

Die deutsche Fassung des Hauptsteuerformulars (dichiarazione d'imposta) ist im Internet unter "www.ti.ch/fisco" verfügbar.

Notice relative à l'assujettissement des contribuables domiciliés hors du Canton du Tessin

1. Assujettissement

Les contribuables qui ont leur domicile hors du canton sont assujettis aux impôts tessinois sur le revenu et sur la fortune lorsque:

- ils sont propriétaires ou usufruitiers d'immeubles dans le Canton du Tessin;
- ils sont titulaires, associés ou usufruitiers d'entreprises ou d'établissements stables exploités dans le canton.

L'assujettissement au lieu de situation de l'immeuble pour l'ensemble de la période fiscale subsiste même si l'immeuble a été acquis ou aliéné pendant la période fiscale. Dans ce cas, la valeur de l'objet immobilier est diminuée en fonction de la durée de la propriété.

2. Répartition

La ventilation des éléments imposables est effectuée conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition intercantonale. D'après cette jurisprudence les dettes et les intérêts passifs sont déduits proportionnellement aux actifs localisés au Tessin. Les frais d'entretien et d'administration des immeubles privés tessinois sont imputés sur le revenu de ces immeubles. Les déductions sociales sont calculées dans la proportion existante entre les éléments imposables au Tessin et ceux totaux. Les impôts sur les éléments imposables au Tessin sont calculés aux taux applicables à la totalité du revenu et de la fortune du contribuable.

3. Déclaration d'impôt

Afin de permettre une taxation exacte, l'autorité fiscale tessinoise a également besoin d'indications précises sur les éléments du revenu et de la fortune qui, bien que n'étant pas imposables dans le Canton du Tessin, sont cependant indispensables pour la fixation du taux de l'impôt et le calcul proportionnel des déductions. A cet effet les contribuables domiciliés hors du canton et qui possèdent des éléments imposables au Tessin doivent indiquer dans leur déclaration non seulement la fortune sise au Tessin et le revenu qui en résulte ainsi que d'autres revenus imposables au Tessin, mais aussi la totalité du revenu et de la fortune.

Toutefois, les contribuables **domiciliés dans un autre canton** peuvent satisfaire à l'obligation de déposer la déclaration d'impôt par l'introduction d'une copie de la déclaration d'impôt du canton de domicile, en incluant tout formulaire concernant les immeubles (inclue la "dichiarazione d'imposta" non remplie).

Par contre, les contribuables **domiciliés à l'étranger** doivent régulièrement remplir et dûment signer et la déclaration d'impôt ("dichiarazione d'imposta") et les formulaires "Elenco debiti" et "Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare". En outre, à ces contribuables, il est aussi vivement conseillé d'annexer une copie de la taxation établie par l'état de domicile.

Le Canton du Tessin n'est pas tenu d'accepter les taxations effectuées par d'autres cantons. L'évaluation du revenu et de la fortune se fait d'après les dispositions du droit fiscal tessinois. En particulier les immeubles sont imposés à la valeur d'estimation officielle. Pour des maisons familiales habitées par leur propriétaire, la valeur locative équivaut moyennement au 60-70% du valeur du marché du loyer que le propriétaire ou l'usufruitier devrait verser pour la location d'un objet identique (pour le calcul voir chiffre 5.1).

Visitate www.ti.ch/fisco



NEL SITO INTERNET DELLA DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI

POSSONO ESSERE CONSULTATI O SCARICATI:

- Le Istruzioni alla compilazione della dichiarazione d'imposta 2005
- La dichiarazione d'imposta 2005 in tedesco
- I calcolatori d'imposta
- I moltiplicatori di imposta comunali
- La legislazione fiscale federale e cantonale
- Le circolari federali e cantonali pubblicate
- Le sentenze in materia fiscale pubblicate nella Rivista di diritto amministrativo e tributario
- I moduli fiscali da allegare alla dichiarazione d'imposta

POSSONO INOLTRE ESSERE SCARICATI:

- Il programma per la compilazione elettronica della dichiarazione d'imposta
- Il programma per la compilazione elettronica del questionario delle comunioni ereditarie

